

RG 1237/14

TRIBUNALE DI VICENZA
DECRETO EX ART. 180 L.F.

N. 1237/2014 r.g.

Il Collegio composto dai magistrati:

Dott. Marcello	Colasanto	Presidente
Dott. Giuseppe	Limitone	Giudice
Dott. Margherita	Brunello	Giudice rel.

provvedendo sulla richiesta di omologa – iscritta a ruolo contenzioso civile ordinario il 12.2.2014 al n. 1237/2014 - della proposta di concordato preventivo con cessione di beni presentata in data 26.7.2014 da **DOMENICO FINCO CONCERTIE SRL, con sede in Bassano del Grappa (VI), via Santi Fortunato e Lazzaro 91, p iva e cf 00921590246;**

vista la assenza di opposizioni,

sentita la ricorrente all'udienza del 14.2.2014,

rilevato che la ricorrente ha insistito per l'omologa del concordato preventivo, relativamente al quale vanno rispettivamente ritenuta la regolarità della procedura e considerato il raggiungimento della maggioranza di cui al primo comma dell'art. 177 L.F.;

visto il parere espresso dal Commissario Giudiziale, positivo,

considerato la valutazione di convenienza rientra nell'ambito di giudizio riservato ai creditori;

visto l'art. 28 1° comma lettera C e ultimo comma;

visti gli artt. 180 ss. l.f.

P.Q.M.

Il Tribunale di VICENZA, definitivamente pronunciando nel procedimento di omologa di concordato preventivo, così provvede:

omologa



il concordato preventivo proposto da **DOMENICO FINCO CONCERTIE SRL**, con sede in Bassano del Grappa (VI), via Santi Fortunato e Lazzaro 91, p iva e cf 00921590246;

nomina Liquidatore Giudiziale il dott. Fabio Incastrini (Ordine di Padova);
ferma la nomina in atti di G.D. e Commissario Giudiziale,

stabilisce che il liquidatore si attenga alle seguenti disposizioni:

- a) il Liquidatore, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori un piano delle residue attività di liquidazione con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse;
- b) il Liquidatore individuerà le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria e, in difetto di previsione o in caso di superamento della stessa, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 105-108 ter L.F. tra i quali la regola della vendita mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere del Commissario Giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori ed invio di informativa, almeno di dieci giorni prima del compimento dell'atto, al Giudice Delegato;
- c) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori e del parere favorevole del commissario giudiziale, dando al contempo informazione al giudice delegato;
- d) il Liquidatore richiederà il parere del Commissario e del comitato dei creditori e l'autorizzazione del giudice delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, salvo i casi d'urgenza, e il parere del commissario giudiziale e l'autorizzazione del comitato dei creditori per la nomina di tecnici o coadiutori;
- e) il Liquidatore procederà tempestivamente al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione;

Beel 2

- f) il Liquidatore terrà informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine all'andamento della liquidazione (con elenco dei creditori integralmente o parzialmente soddisfatti) mediante nota trimestrale, fornendo in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;
- g) il Liquidatore, alla scadenza di ciascun semestre, redigerà il rapporto riepilogativo sulla base del modello previsto per i curatori fallimentari ai sensi dell'art. 33, comma 5, L.F. e lo comunicherà a mezzo di P.E.C. al commissario giudiziale che a sua volta, a mezzo di P.E.C., lo comunicherà a tutti i creditori all'indirizzo comunicato ai sensi dell'art.171, comma 2, L.F. o dell'art.17 D.L.115/2012;
- h) il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione e terrà informato il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;
- i) il Commissario Giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art.186 L.F.;
- j) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario già intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del giudice delegato;
- k) il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro contabile previamente vidimato dal Giudice delegato;
- l) il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori le somme via via realizzate non appena possibile sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti e vistati, previo parere del Comitato dei Creditori, dal Commissario Giudiziale e dal giudice Delegato;
- m) ultimate le operazioni di liquidazione, il Liquidatore depositerà il rendiconto con modalità analoghe a quelle di cui all'art.116 L.F.;
- n) riserva al giudice delegato ogni ulteriore provvedimento, compresa la nomina dei componenti del Comitato dei Creditori.



Si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 40, 41 e 182, terzo comma, l.f.;

NOMINA

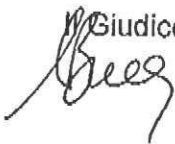
il componenti del comitato dei creditori in persona di:

- 1) Banca Popolare di Vicenza in persona del legale rappresentante o di soggetto dallo stesso designato;
- 2) CO.RA.PEL sas
- 3) Conceria Ferrari srl

Dichiara chiusa la procedura di concordato preventivo ex art. 181 l fall.

Si comunichi all'impresa istante, al commissario - liquidatore giudiziale, al PM.

Così deciso in Vicenza, 14.2.2014

Il Giudice est.




Il Presidente
